

Spett.le

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

Milano, 8 febbraio 2016

Oggetto: Documento di consultazione – Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Spett.le Commissione,

nel rispondere all’invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), ringrazia per l’opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono.

1. Estensione della rappresentatività a tutti i consulenti finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 31, comma 4, TUF.

Pur condividendo l’obiettivo alla base del Regolamento oggetto di consultazione, consistente nel rafforzamento delle forme di tutela diretta del risparmio, ANASF intende portare all’attenzione della Vostra Commissione le proprie osservazioni in ordine alla rappresentatività delle categorie interessate in seno al nuovo Organismo di risoluzione

extragiudiziale delle controversie. L'art. 5, comma 4, della proposta di Regolamento riferisce la designazione del collegio decidente alla Consob, alle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Al fine di assicurare una più compiuta realizzazione del principio di rappresentatività di tutte le categorie interessate, la scrivente ritiene che la partecipazione al procedimento di nomina dei membri dell'organo decidente del nuovo Organismo debba essere estesa alle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di *tutti* gli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'art. 31, comma 4, TUF, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (secondo la nuova denominazione introdotta dalla l. n. 208/2015, Legge di stabilità 2016). A sostegno della necessità di ampliare la base rappresentativa del collegio, ricomprendendovi anche i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ANASF desidera portare all'attenzione della Vostra Autorità le seguenti evidenze:

- i)* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *h)*, della proposta di Regolamento, le competenze del costituendo Organismo comprendono anche l'attività svolta per conto dei soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. *r)*, TUF, (nonché per conto della società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta) da parte di « promotori finanziari »;
- ii)* in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 5, comma 4, della proposta di Regolamento, la base rappresentativa del collegio già ricomprende i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, configurando così una disparità di trattamento rispetto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che, al pari delle predette categorie, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 sono iscritti al medesimo albo unico nazionale previsto dall'art. 31, comma 4, TUF;
- iii)* come stabilito dall'art. 18 del Regolamento oggetto di consultazione, le spese per l'avvio del procedimento instaurato dinanzi al costituendo Organismo sono poste a carico del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori il quale, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 179/2007 (per come novellato dalla Legge di stabilità 2016), è finanziato, nel limite di 250.000 euro annui, con le risorse rivenienti dalla tassa sulle concessioni governative prevista per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, TUF.

A complemento delle precedenti osservazioni, ANASF evidenzia inoltre alla Vostra Commissione la necessità di sostituire, ovunque ricorroni nel testo del Regolamento oggetto di consultazione, le denominazioni di “promotore finanziario” e di “consulente finanziario di cui all’art. 18-*bis*, TUF” con le nuove denominazioni, rispettivamente, di “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” e di “consulente finanziario autonomo”, introdotte con la Legge di stabilità 2016 e già recepite nell’ambito delle disposizioni del Testo Unico della Finanza (in particolare, artt. 18-*bis* e 31, TUF).

2. Funzionamento del collegio.

ANASF non condivide il disposto dell’art. 7, comma 6, della proposta di Regolamento, che pone a carico delle associazioni di categoria degli intermediari, maggiormente rappresentative a livello nazionale, il compenso spettante ai membri del nuovo Organismo dalle stesse designati (rilevando altresì, in punto di diritto, l’inclusione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria tra gli intermediari di cui all’art. 2, comma 1, lett. *h*), della proposta di Regolamento). La scrivente ritiene infatti che la scelta di porre a carico delle associazioni di categoria il versamento del predetto contributo contrasti con gli scopi propri delle realtà associative ed evidenzia, inoltre, l’inopportunità di riferire alle stesse l’onere di riscossione dei contributi dovuti dagli intermediari, secondo il meccanismo previsto dall’art. 3, comma 2, della proposta di Regolamento. Quale alternativa a tale meccanismo, ANASF propone di estendere ai compensi dei membri designati dalle associazioni di categoria degli intermediari le medesime modalità di copertura finanziaria che saranno stabilite per i membri designati dalla Vostra Commissione e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bufi

Presidente ANASF